



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**DELIBERAZIONE
N. 100**

PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DI CUI ALLA DGR N. 407 DEL 25/08/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di agosto, alle ore 14:40, nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

n. ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	BARILLARI Alfredo	SINDACO	SI
2	FEDERICO Rosanna	VICE SINDACO	SI
3	ARIGANELLO Raffaella	ASSESSORE	NO
4	GALEANO Daniele	ASSESSORE	SI
5	ZAFFINO Salvatore	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: Piano Regionale Straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del Lavoro, di cui alla DGR n. 407 del 25/08/2021 - Approvazione Schema di Convenzione per adeguamento infrastrutturale sedi dei Centri per l'Impiego.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. n. 4 del 28/01/2019, "*Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*", convertito in legge n. 26 del 28/3/2019 e, in particolare, l'art. 12 recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal D.M. n. 59 del 22/5/2020;
- con DM n. 31/0000123 del 04/09/2020 sono state definite le modalità e i termini per la trasmissione, da parte delle Regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse, incluse le modalità di predisposizione ed invio dei Piani attuativi regionali di potenziamento dei centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, come previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale n. 74, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 59;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 407 del 25 agosto 2021 è stato adottato, in via definitiva, il Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 28/06/2019 e successive modifiche;
- con DGR 561 del 18/12/2021 sono state allocate le risorse dallo Stato per l'attuazione del Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego e delle Politiche attive del Lavoro;
- l'art. 3 della legge n. 56 del 28/2/1987 pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;
- la Regione Calabria, in attuazione di quanto di propria competenza ha avviato l'attività interlocutoria con i comuni al fine dell'attuazione del disposto normativo citato compatibilmente alla disponibilità delle proprie risorse;
- la Regione Calabria - Dipartimento per il Lavoro, con nota prot. n. 219536 del 09/05/2022 (acquisita al prot. n. 7746 del 07/02/2022) ha richiesto, ai fini dell'individuazione della sede definitiva da destinare alle funzioni del CPI nel territorio comunale, il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (art. 23 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016), approvato con Delibera di Giunta Comunale, per la successiva stipula dell'Atto di Convenzione;
- a seguito di varia corrispondenza fra la Regione Calabria - Dipartimento per il Lavoro e il Comune di Serra San Bruno, ha trasmesso lo schema di Convenzione da sottoscrivere fra i due Enti – Regione/Comune;

- che, al fine di adempiere agli obblighi posti in capo ai comuni dall'art. 3 della Legge n. 56 del 28/02/1987, coordinata con le ultime disposizioni, si rende necessario approvare lo schema di Convenzione di cui alla DGR n. 329 del 25 luglio 2022;
- con deliberazione di G. C. n. 95 del 09/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica, relativo ai lavori “Riqualificazione e Valorizzazione dell’immobile ubicato su Corso Umberto I (Ex Scuola Elementare) e del corpo di fabbrica dietrostante da destinare a uffici”, dell’importo complessivo di € 622.573,49
- con deliberazione di G. C. n. 98 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica, relativo ai **“Lavori di: Riqualificazione e Valorizzazione dell’immobile ubicato su Corso Umberto I (Ex Scuola Elementare) e del corpo di fabbrica dietrostante da destinare a uffici per il potenziamento dei Centri per l’impiego di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021”**, per una spesa complessiva di € 1.261.879,65;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Sentito favorevolmente il Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del TUEL.

Con voti favorevoli unanimi espressi nella forme di legge.

DELIBERA

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Approvare lo schema di Convenzione composto da 18 articoli e da sottoscrivere fra la Regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Welfare, e il Comune di Serra San Bruno, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 28/2/1987, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro".
- Di delegare il Sindaco a sottoscrivere l'allegata Convenzione di cui alla DGR n. 329 del 25 luglio 2022;
- Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Responsabile dell'are lavori pubblici e al Responsabile dell'area finanziaria e per opportuna conoscenza al Dipartimento regionale Politiche del Lavoro e Welfare.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere e con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134 comma 4 D.leg 167/2000



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Area Manutenzione e Urbanistica – Settore Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

avente ad OGGETTO: Piano Regionale Straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del Lavoro, di cui alla DGR n. 407 del 25/08/2021 - Approvazione Schema di Convenzione per adeguamento infrastrutturale sedi dei Centri per l'Impiego.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Graziano Mandaliti, ai sensi degli artt.49, Comma 1, come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto, attestandone la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Serra San Bruno, 21/08/2023



Il Responsabile del Settore Urbanistica/
Responsabile Unico Progetto
Geom. Graziano MANDALITI



Allegato C

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
Viale Europa - Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro

CONVENZIONE

per l'adeguamento infrastrutturale delle sedi adibite a CPI in riferimento al
"PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO" DI CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II.

—o—

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Dipartimento "Lavoro e Welfare" della Regione Calabria, sito in Catanzaro, viale Europa, Loc. Germaneto.

TRA

La Regione Calabria, Dipartimento Lavoro e Welfare (di seguito denominata "Regione") con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Cittadella Regionale, viale Europa Loc. Germaneto, Codice Fiscale 80002770792 e Partita I.V.A.02205340793, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Roberto Cosentino, nato a Vibo Valentia (VV) il _____;

E

Il Comune di [_____] (nel seguito denominata "Comune"), con sede e domicilio fiscale in [_____] , via [_____] – Codice fiscale / Partita I.V.A. [_____] , legalmente rappresentata dal Sindaco [Nome COGNOME] nato a [_____] il [_____] ;

PREMESSO CHE

- Il D.L. n. 4 del 28/1/2019 "Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni", convertito in legge n. 26 del 28/3/2019 e, in particolare, l'art. 12 recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- Con DM 59 del 22/05/2020 recante "Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al n. 1650 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 6 agosto 2020;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal D.M. n. 59 del 22/5/2020;

CONSIDERATO CHE

- Con DM n.31/0000123 del 04/09/2020 sono state definite le modalità e i termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse, incluse le modalità di

predisposizione ed invio dei Piani attuativi regionali di potenziamento dei centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, come previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale n. 74, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 59;

- Con DGR n. 407 del 25/08/2021 e relativi allegati, con la quale, a seguito dell'acquisizione del parere di coerenza da parte del competente Segretario Generale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, è stato adottato in via definitiva il Piano regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del lavoro;
- Con DGR 561 del 18/12/2021 sono state allocate le risorse dallo Stato per l'attuazione del Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego e delle Politiche attive del Lavoro;
- L'art. 3 della legge n. 56 del 28/2/1987 e pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;

RILEVATO CHE

- Si rende necessario dare attuazione immediata agli interventi di cui alla DGR n. 407 del 25/08/2021;
- La Regione, con nota n. _____ del _____ ha richiesto al Comune la disponibilità di locali idonei ad ospitare il Centro per l'impiego di _____ con l'invito a formulare una proposta finalizzata all'individuazione di una nuova sede;
- Con Nota prot. _____ del _____ del Comune, con cui, rilevata la disponibilità di un immobile di proprietà da destinare allo scopo, ad esito di un'indagine esplorativa rispondente al fabbisogno espresso dalla Regione, è stata proposta quale nuova sede del CPI un edificio in _____, idonea ad essere adibita a sede dei servizi per il lavoro;
- Con Nota prot. _____ del _____ è stato ricevuto il Verbale del sopralluogo del Datore del Lavoro e del responsabile SSP attestante l'idoneità/inidoneità dei luoghi;
- La Regione Calabria, con nota n. 219536 del 09/05/2022 ha richiesto al comune l'invio della documentazione attestante il progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- Con nota prot. siar. n. _____ del _____ sono state trasmesse le linee guida;
- Con determina n. _____, il comune ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica e trasmesso in data _____ prot. Siar _____;
- Il finanziamento concesso al comune di _____ per l'adeguamento della sede in via _____ risulta essere pari a € _____;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI CONTRAENTI, COME SOPRA COSTITUITE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo;

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra la Regione Calabria (di seguito denominata "Regione"), in qualità di soggetto proponente, e il Comune di _____ (di seguito denominato "Comune"), in qualità di soggetto beneficiario, ed è finalizzato al Progetto denominato "Potenziamento infrastrutturale per la concessione in uso gratuito della sede del centro per l'impiego di _____ in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii." al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) _____

2. Per il conseguimento di quanto previsto dalla presente convenzione, è assentita al Soggetto Beneficiario, alle condizioni e con le modalità stabilite nella presente convenzione, la concessione della somma complessiva di € _____ (Euro _____/00), che verrà rimodulata a seguito dell'espletazione delle procedure di gara.

Art. 3 (Tempi di realizzazione dell'intervento)

1. Le parti concordano che l'intervento dovrà essere realizzato secondo la tempistica di cui al cronoprogramma riportato in allegato (Allegato B), fermo restando quanto previsto all'art.4 e all'art.14.

Art. 4 (Impegni a carico del Comune)

1. Il Comune assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni, nazionali, regionali e comunitarie, che ne disciplinano ogni successiva fase dell'esecuzione.
2. Al Comune spetta il ruolo di soggetto beneficiario, attuatore, responsabile di tutte le fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva e di esecuzione per i lavori eseguiti direttamente;
3. Il Comune si obbliga fin d'ora a fornire alla Regione ogni informazione da questa richiesta ai fini del monitoraggio dell'intervento finanziato
4. Il Comune individua il proprio referente nella persona di _____ nominato Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento n. _____ del _____ ;
- Il Comune si impegna a fornire alla Regione con formale atto di comodato d'uso gratuito, la sede presso l'edificio denominato " _____ " in via _____. Il comodato del suddetto immobile a favore della Regione verrà formalizzato con apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti.
- Il Comune si impegna a individuare nelle more della realizzazione dei lavori di cui alla presente Convenzione, una sede idonea ad ospitare i dipendenti del CPI, eventualmente adeguandola a proprie spese
- Il Comune s'impegna ad eseguire sul suddetto immobile i lavori di riqualificazione e ammodernamento, quali manutenzione straordinaria, concordati con la Regione, necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, acquisito in atti della Regione al prot. n. _____, che seppur non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Il Comune è pienamente responsabile dell'esecuzione dei lavori, in conformità al progetto approvato e dell'osservanza delle norme tecniche ivi contenute nonché delle disposizioni attinenti la sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09-04-2008, di quelle contenute nella Legge 55/90 e ss.mm.ii. relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.
- Il progetto riguardante la manutenzione dell'immobile dovrà essere idoneo a ricevere le attività del CPI in tutte le sue funzioni e gli spazi realizzati dovranno essere adeguati alle necessità del progetto. La Regione, a tal fine, fornirà al Comune un elaborato indicante i requisiti di minimi da rispettare (allegato A)
5. Le modifiche all'anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte della Regione.
6. Relativamente ai lavori di adeguamento di cui al comma 7, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, il Comune si impegna a svolgere la gara d'appalto, la direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori.
7. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di gara al fine di consentire alla Regione Calabria di rideterminare l'importo ammesso a finanziamento decurtando le somme relative ai ribassi applicati;
8. Il Comune è tenuto a comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell'operazione e il cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intera operazione finanziata dalla presente convenzione (espletamento procedura per incarico di progettazione, indagini integrative, rendicontazione finale);
9. Il Comune si impegna all'atto del progetto definito, ovvero del definitivo/esecutivo, a trasmettere al datore di Lavoro della Regione Calabria all'indirizzo datavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it il progetto, al fine di acquisire parere positivo da considerarsi obbligatorio, eventualmente rilasciato in Conferenza dei

- servizi. A seguito dell'approvazione della progettazione di livello esecutivo ovvero definitivo /esecutivo- che dovrà avvenire entro i termini indicati nel successivo art.6, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del provvedimento di approvazione n.1 copia del progetto in formato cartaceo e n.1 copia in formato digitale nonché il relativo provvedimento approvativo;
10. Il Comune, terminate le opere di adeguamento concordate in sede di progettazione, formalizzerà alla Regione il certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo dei lavori e la comunicazione di messa in disponibilità degli spazi da destinare a sede del centro per l'impiego.
 11. Il Comune è tenuto a realizzare l'operazione entro i termini previsti all'art. 6 della presente Convenzione;
 12. Il Comune è tenuto a rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 13. Il Comune è responsabile dell'indizione delle relative gare e degli avvenuti affidamenti, e dovrà darne immediata comunicazione alla Regione, inviando copia di tutti gli atti e provvedimenti adottati.
 14. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico- contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte della Regione dei SAL. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per stati di avanzamento dei lavori e saldo finale, da trasmettersi, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: cpi.lw@pec.regione.calabria.it , riportando nell'oggetto "*Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del CPI/ di _____ CPU: _____*".
 15. Il Comune è tenuto a garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell'ambito del progetto esecutivo approvato.
 16. Il Comune è tenuto a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
 17. Il Comune è tenuto a garantire il costante monitoraggio dell'intervento sul sistema BDAP-MOP e la corretta alimentazione del sistema.
 18. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a CPI, sarà chiamato a sottoscrivere con la Regione apposita scrittura privata, volta a disciplinare il titolo di comodato d'uso gratuito e le modalità di gestione dell'immobile, alla quale devono essere allegate tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede, per un periodo minimo di anni venticinque (25), decorrenti dall'avvenuto trasferimento del CPI nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.
 19. Il Comune provvede allo svolgimento di tutte le procedure di propria competenza necessarie a pervenire all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi in conformità alla normativa vigente.

Art. 5 (Impegni a carico della Regione)

1. La Regione s'impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario pari al 100% del costo complessivo dell'intervento ammesso, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € _____ (_____ milioni) da erogarsi secondo il seguente cronoprogramma:
 - a) la prima rata, a titolo di anticipo e pari al 30% dell'importo oggetto del finanziamento di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, previa apertura di apposito capitolo di bilancio dedicato, dell'avvenuta generazione del CUP. ;
 - b) la seconda rata, pari massimo al 20% del quadro economico rimodulato a seguito di gara, alla consegna dei lavori e successivamente alla rendicontazione attestante la spesa della precedente rata;
 - c) la terza rata, pari al 40% del quadro economico rimodulato a seguito di gara, al raggiungimento di almeno il 50% dei lavori;
 - d) La rata di saldo finale sarà liquidata ad avvenuta approvazione e presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo dei lavori

Ogni richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata da reportistica di monitoraggio aggiornata dell'intervento, estratta dal sistema BDAP-MOP.

2. La Regione, nel corso dello sviluppo della progettazione, collaborerà con l'Amministrazione comunale alla definizione di tutti gli aspetti inerenti l'assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, attraverso la messa a disposizione di un progetto di massima di Layout del centro per l'impiego tipo (allegato A);
3. La disciplina di dettaglio in merito alla successiva ripartizione degli oneri connessi all'utilizzo dell'immobile quale sede del CPI è, in ogni caso, demandata alla scrittura privata con la quale il Comune, all'esito dei lavori, ne concede l'uso gratuito alla Regione.

Art. 6 (Termini per la realizzazione degli interventi)

- Il Comune si impegna a presentare alla Regione, entro 90 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il progetto esecutivo approvato;
 - Il Comune si impegna a iniziare i lavori di adeguamento della sede del CPI oggetto del presente accordo entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e a concluderli entro 12 mesi dal loro inizio.
1. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata sul certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo, predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia contratti pubblici di appalto e da trasmettere alla Regione, unitamente a formale comunicazione recante la messa in disponibilità degli spazi da destinare a sede del centro per l'impiego.
 2. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 2 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

Art. 7 (Spese Ammissibili)

1. Le spese devono essere funzionali alle finalità dell'intervento e commisurate allo svolgimento delle attività ammissibili.
2. Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a far data dalla approvazione del Piano di potenziamento regionale, in analogia di quanto disposto dal DM 59/20.
3. Sono ammissibili tutte le spese relative all'intervento in oggetto, a condizione che esse siano:
 - a) assunte con procedure coerenti con le norme nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile;
 - b) temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
 - c) effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - d) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
4. Sono da considerarsi non ammissibili:
 - spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento;
 - spese relative ad una infrastruttura rispetto alla quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario;
 - non sono altresì ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.
 - le spese che non sono direttamente imputabili all'intervento oggetto di contributo;
 - le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spese ammissibili;
 - le spese che non sono verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione

- finale delle spese;
 - le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità;
 - le spese per l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata (art. 70 par. 3 lett. b) del Regolamento CE n. 1303/2013);
5. Le spese devono rispondere ai seguenti requisiti generali che definiscono la spesa ammissibile:
- a) direttamente imputabile al progetto ammesso a finanziamento con atto dell'amministrazione regionale;
 - b) pertinente, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto;
 - c) effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Beneficiario;
 - d) verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - e) sostenuta nell'arco temporale previsto dal cronoprogramma di attuazione dell'operazione, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione;
 - f) comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Resta inteso fra le parti che il contributo finanziario di cui alla presente convenzione non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per lo stesso intervento ed avente ad oggetto le stesse spese.

Art. 8 (Finanziamento e invariabilità delle somme)

1. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, il finanziamento concesso dalla Regione è pari ad € _____ (euro _____), a valere sul "PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" DI CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II.
2. L'importo del finanziamento concesso è fisso ed invariabile, comprende e compensa il costo della progettazione definitiva/esecutiva direttamente connesso all'intervento.
3. Le economie, derivanti dai ribassi di gara, così come riportate nel quadro economico definitivo riapprovato, non saranno nelle disponibilità del Comune, ma resteranno nella disponibilità della Regione per la successiva riprogrammazione.
4. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al nuovo importo del finanziamento concesso, per qualsiasi motivo determinata, fino alla data di chiusura della convenzione, sarà a carico del Comune, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura.
5. In caso di rinuncia, qualora il Comune abbia già acquisito il finanziamento, o parte di esso, è tenuto alla restituzione dello stesso, con termini e modalità che saranno comunicati dalla Regione.

Art. 9 (Monitoraggio dell'operazione)

1. Il Comune è responsabile delle attività di monitoraggio e la raccolta e l'inserimento dei dati avviene nel sistema di monitoraggio BDAP-MOP.
2. Il Comune assicura un costante monitoraggio dell'intervento nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP-MOP, garantendo la completezza delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dello stesso.

Art. 10 (Varianti in corso di realizzazione)

1. Eventuali varianti redatte nei termini consentiti dalla normativa vigente dovranno essere approvate con apposito atto amministrativo (riportante il nuovo quadro di spesa rideterminato e indicante, tra l'altro, il nuovo costo definitivo dell'intervento) dal Comune, previa acquisizione della documentazione nel rispetto

della normativa vigente.

2. Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo del finanziamento rimodulato a seguito di gara, per qualsiasi motivo determinatasi, ove non diversamente autorizzato dalla Regione, fa carico al Comune che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.
3. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle "somme a disposizione" rientreranno nelle disponibilità dell'amministrazione regionale.
4. Eventuali varianti che dovessero prevedere l'utilizzo anche parziale delle economie di gara dovranno essere espressamente autorizzate dalla Regione.

Art. 11 (Revoca del Finanziamento)

1. La Regione potrà procedere con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a. L'acquisto non venga ultimato entro la data prevista in convenzione o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
 - b. la grave violazione degli obblighi del Comune disciplinati all'art. 4 della presente Convenzione;
 - c. l'inerzia, intesa come grave ritardo rispetto alle tempistiche, mancata realizzazione dell'intervento, realizzazione parziale, per cause imputabili esclusivamente al Comune;
 - d. la difforme realizzazione dell'intervento rispetto all'oggetto dell'opera finanziata;
 - e. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del finanziamento o per grave irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili esclusivamente al Comune e non sanabili;
 - f. laddove l'operazione oggetto della presente Convenzione sia destinataria di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o, comunque, concesse da enti o istituzioni pubbliche;
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
 - a. il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi.
 - b. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (*con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti*) e assegna al Comune un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 - c. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, il Comune potrà presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 - d. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 - e. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione fornendone comunicazione al Comune.
 - f. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede all'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
 - g. Decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Comune non abbia corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero.
3. Nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca, il Comune verserà il relativo importo, maggiorato degli interessi legali nel caso di versamento dello stesso su conti correnti fruttiferi.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali emerse all'atto della revoca saranno denunciate alle Autorità competenti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 12 (Collaudo e certificazione di regolare esecuzione dei lavori)

1. Il certificato di collaudo tecnico ed amministrativo o il certificato di regolare esecuzione delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente.
2. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono ricompresi nel finanziamento dell'opera.
3. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Comune si impegna a darne comunicazione alla Regione certificando - sotto la sua esclusiva responsabilità - che l'oggetto della convenzione di finanziamento - disciplinare è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso, accompagnata dall'atto di approvazione

Art. 13 (Rapporti con i terzi)

1. Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.
2. Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione dell'opera (lavori, forniture, espropri, danni etc.).
3. Per le attività di propria competenza in virtù della presente convenzione, e quindi per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, il Comune agirà in nome e per conto proprio, rimanendo pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi potranno subire in dipendenza dell'esecuzione delle suddette attività, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.
4. Titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione delle attività, è il Comune il quale, pertanto, è da considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'opera.
5. Resta inteso, pertanto, che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione di finanziamento e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Comune, che sono regolati dal presente disciplinare.

Art. 14 (Durata della Convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e termina con il collaudo dell'intervento previsto, entro 18 mesi dalla sottoscrizione.
2. Il termine ivi indicato può essere prorogato solo ed esclusivamente per motivi eccezionali debitamente documentati. Le motivazioni saranno valutate dal Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria che potrà decidere anche di non concedere alcun differimento dei tempi sanciti.

Art. 15 (Conclusione e chiusura della convenzione)

1. Ricevuti gli atti di regolare esecuzione/collaudo, e la documentazione riguardante la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato con relativa certificazione dell'avvenuta liquidazione delle stesse, nonché la conseguente dichiarazione del Comune di compiuto espletamento della convenzione, corredata del certificato di agibilità e parere positivo del datore di lavoro della Regione Calabria, la Regione procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in rapporto alla presente convenzione. All'esito favorevole di tale verifica è subordinata l'erogazione del saldo.

2. Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati al Comune, è facoltà della Regione, scaduto il termine di durata della convenzione dichiararla chiusa provvedendo al recupero delle somme in precedenza erogate.

Art. 16 (Tutela della Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni saranno rese. I dati personali forniti alla Regione saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione e per scopi istituzionali. A tal fine si allega alla presente Convenzione, il Modello dell'informativa.

Art. 17 (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione della presente convenzione, le parti riconoscono come esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.
2. Per le controversie di cui al comma precedente, le parti, prima di iniziare qualsivoglia procedimento giurisdizionale, si obbligano a seconda dei casi:
 - a) a esperire un tentativo di conciliazione, da concludersi entro il termine di 30 giorni;
 - b) a rivolgersi al responsabile cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18 (Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali)

Il presente atto è steso in tre originali, di cui uno è consegnato al Comune, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per il Comune

Il Sindaco pro tempore

Per la Regione Calabria
Il Dirigente Generale del
Dipartimento Lavoro e Welfare

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Alfredo Barillari

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Luciano PITTELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/08/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
f.to Rag. Salvatore SIBIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 21/08/2023 senza reclami ed opposizioni in merito

- perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
f.to Rag. Salvatore SIBIO

E' copia conforme all' originale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Rag. Salvatore SIBIO